

Lettera della prof. Zecchi, con risposta (14 luglio 2008)

Abbiamo ricevuto dalla prof. Sandra Zecchi, Presidente del Corso di Laurea in “Tecniche di laboratorio biomedico”, anche a nome di altri Presidenti dei Corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, una nota in risposta all’articolo apparso su questo sito "Anomalie nelle votazioni a medicina" del 21 giugno 2008.

Riportiamo la lettera della prof. Zecchi, alla quale aggiungiamo la nostra risposta.

Gentile prof. Zecchi,

ringraziamo Lei, i suoi gentili colleghi che hanno collaborato alla stesura di questa nota e il Preside prof. Orlandini, che immaginiamo sarà stato informato della iniziativa. La ringraziamo per le indicazioni normative, che peraltro erano già note leggendo il parere del dott. Benedetti e che ciascuno di noi può trovare su internet con il motore di ricerca Google.

Forse - dobbiamo aggiungere - non è stato letto con altrettanta attenzione il testo di Ateneofuturo, nel quale si voleva solo segnalare un’anomalia.

Lei conclude la sua nota con questo interrogativo:

Qualcuno vorrebbe quindi impedire di poter votare per il presidente del proprio corso di laurea a chi di diritto è titolare dei corsi di insegnamento?

E’ chiaro che Ateneofuturo non vuole impedire a nessuno di votare, ma è altrettanto chiaro che il problema è costituito dalla lettera e) del comma 3 dell’art. 18 dello Statuto, peraltro riportata dal parere del dott. Benedetti, che riguarda la composizione – non le votazioni - del Corso di laurea con la possibilità per i docenti a contratto di far parte del Corso medesimo. Il consiglio è formato anche:

e) dei docenti e ricercatori inquadrati in altre Facoltà dell’Ateneo o in altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.

Ma è altrettanto innegabile che il dott. Benedetti non ha citato il comma 6 dell’art. 18 dello statuto che riguarda le votazioni dei presidenti del corso di laurea:

6. Il presidente è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio e assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, da un corpo elettorale composto:

- a) dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera b) del precedente comma 3;*
- b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente comma 3;*
- c) dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.*

La normativa specifica riguardante la Facoltà di Medicina e Chirurgia, e dal dott. Benedetti citata, non sembra a nostro modesto parere che possa avere effetto a proposito delle elezioni dei Presidenti di corso di laurea. Infatti tale normativa, anche da Lei citata, è molto precisa per quanto riguarda il conseguimento dell’esame finale, delle commissioni di esame, ecc., ma nulla dice a proposito delle elezioni dei Presidenti di corso di laurea, le cui modalità sono demandate per tutte le università italiane alle normative statutarie degli atenei.

Non può sfuggire a Lei e ai suoi colleghi l'anomalia che si crea, a nostro modesto parere, nei riguardi dei titolari di contratto presenti nei corsi di laurea delle altre facoltà. Come Lei vede, non intendiamo togliere il diritto di voto a nessuno, ma porre il problema se non debba essere esteso ad altri, perché lo ripetiamo (forse possiamo sbagliare) non ci pare che la norma da voi richiamata giustifichi questa differenza. Ammetterà comunque che la soluzione, qualunque essa sia, di un problema di questo tipo non possa essere affidata solo all'autorevole, ma molto stringato, parere dell'Ufficio legale.

Capiamo infine che si possa rimanere stupiti di fronte alla segnalazione di anomalie, e che la prima reazione sia di dare "benevolmente dell'ignaro" alla redazione di Ateneofuturo.

La redazione di Ateneofuturo

LETTERA a ATENEOFUTURO:

Il Preside della nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia, sollecitato da molti presidenti dei CC.CC.dd.LL. triennali delle professioni sanitarie, aveva chiesto un parere per le vie brevi già nel febbraio di quest'anno, e in maniera formale nel mese di marzo, all'Ufficio legale del nostro Ateneo. Il parere riguarda l'esatta interpretazione della normativa nazionale e statutaria vigente volta a disciplinare la partecipazione dei professori a contratto dipendenti dalle Aziende Ospedaliere o Sanitarie in convenzione con la nostra Facoltà alle riunioni dei Consigli di Corso di Laurea triennali delle professioni sanitarie.

La convocazione del consiglio Corso di laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta per esprimere il presidente per il quadriennio 2008-2012 ha suscitato commenti da parte di Ateneo Futuro, in particolare per quanto concerne la composizione del corpo elettorale. In particolare viene contestata la nota dell'Ufficio Affari legali dell'Università degli Studi di Firenze che solo a chi non conosce la specifica normativa nazionale ed europea che regola le lauree delle professioni sanitarie può apparire non in linea con la normativa locale.

I corsi di laurea delle professioni sanitarie, in quanto regolati da una normativa nazionale ad hoc, risultano essere atipici rispetto a qualsiasi altro corso di laurea.

- 1. I corsi di laurea si riferiscono tutti a figure professionali del Servizio sanitario nazionale definite ognuna da specifici decreti del Ministero della sanità (vedi allegato)*
- 2. La formazione di tali professionisti è affidata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia con l'eventuale partecipazione di altre Facoltà (Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, art.2, comma 1)*
- 3. La prova finale di tali corsi di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale e viene svolta in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale o dalle Associazioni professionali e i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità possono inviare esperti, come loro rappresentanti (Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, art.6)*
- 4. " Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel*

contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.” (Legge 10 Agosto 2000, N° 251)

5. “A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.... Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili..... La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti..... I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti.” (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 3).

La normativa è quindi ben chiara: la titolarità dei corsi di insegnamento è affidata di norma a personale del ruolo sanitario.

Qualcuno vorrebbe quindi impedire di poter votare per il presidente del proprio corso di laurea a chi di diritto è titolare dei corsi di insegnamento?

A beneficio dell'ignaro e ignoto estensore di Ateneofuturo della nota del 21 giugno u.s., “Anomalie nelle votazioni a Medicina” si allega qualche riferimento normativo.

Prof. Nicola Comodo – Presidente del Centro di Alta formazione per le professioni sanitarie; Referente delle attività formative della Facoltà di Medicina presso il polo di Empoli; Presidente del CCdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Prof. Antonio Conti – Coordinatore dei Presidenti dei Corsi di laurea della Facoltà di Medicina; Presidente del CCdLM in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Prof. Antonino Antonini,

Prof. Giampaolo Biti,

Prof. Paolo Bonanni,

Prof. Guglielmo Bonaccorsi,

Prof. Alessandro Casini,

Prof.ssa Patrizia De Mennato,

Prof. Gianvincenzo Di Muria,

Prof. Riccardo Frosini,

Prof. Massimo Innocenti,

Prof. Marco Ingiulla,

Prof. Niccolò Marchionni,

Prof. Giorgio Mello,

Prof. Antonino Nastasi

Prof. Paolo Pagnini,

Prof.ssa Anna Pasquinelli,

Prof. Francesco Pinto,

Prof.ssa Sandra Zecchi,

Presidenti dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali delle Professioni Sanitarie.
